

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

63° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1994

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	Pag.	5
3 ^a - Affari esteri	»	12
4 ^a - Difesa	»	14
7 ^a - Istruzione	»	25
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	34
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	41
10 ^a - Industria	»	43
11 ^a - Lavoro	»	48
12 ^a - Igiene e sanità	»	50
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	56

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera)	Pag.	3
--	------	---

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag.	57
---------------------------------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	58
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	60

CONVOCAZIONI	Pag.	64
--------------------	------	----

COMMISSIONI RIUNITE

**5ª (Programmazione economica, bilancio)
del Senato della Repubblica**

con la

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
della Camera dei deputati**

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1994

15ª Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della V Commissione Camera
Silvio LIOTTA

La seduta inizia alle ore 17.

AUDIZIONE DEI MINISTRI DELLA SANITÀ, DELLE FINANZE E DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEGLI APPARATI REGIONALI

Svolgimento di audizione ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento del Senato

(R046 001, R46ª, 0001°)

Silvio LIOTTA, *presidente*, avverte che il Ministro del lavoro ha comunicato l'impossibilità di partecipare all'audizione prevista nella giornata di oggi. Pertanto tale audizione sarà rinviata alla prossima settimana. Ricorda che ha provveduto a richiedere al Governo una relazione tecnica più dettagliata sul decreto-legge n. 553 del 1994, rispetto a quella già inviata dall'esecutivo. Comunque in merito a tale provvedimento sono allo studio da parte del Governo ipotesi migliorative del testo.

Mauro GUERRA (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti) deplora la difficile situazione in cui si svolgono i lavori dei parlamentari che si trovano di fronte ad emendamenti ai quali viene data pubblicità attraverso i mass-media prima ancora della loro formale presentazione, in questo modo si tengono in sospeso due Commissioni, a cui non è consentito svolgere i propri lavori.

Giovanni FERRANTE (Gruppo Progressisti-Federativo) concorda con le osservazioni svolte dal deputato Guerra e ritiene che l'annuncio della presentazione di emendamenti da parte del Ministro del lavoro co-

stituisca un motivo in più per lo svolgimento della sua audizione. Occorre infatti dare chiarezza sulla materia, considerato lo stato di confusione in cui si trova l'opinione pubblica e le aspettative che sono sorte in conseguenza di tale annuncio. Non condivide quindi il differimento dell'audizione del Ministro del lavoro.

Dopo l'introduzione di Silvio LIOTTA, *presidente*, svolge una relazione Raffaele Costa, Ministro della Sanità, illustrando i caratteri salienti della manovra economico finanziaria per la parte di sua competenza.

Pongono quindi domande e richieste di chiarimenti Roberto DI ROSA (Gruppo Progressisti-Federativo), Giuseppe SORO (Gruppo PPI), Luigi MARINO (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti), Ferdinando SCHETTINO (Gruppo Progressisti-Federativo), Vanni TONIZZO (Gruppo Lega Nord), Daniele ROSCIA (Gruppo Lega Nord) e Benito PAOLONE (Gruppo Alleanza Nazionale - MSI), cui replica il Ministro Raffaele COSTA.

Dopo intervento introduttivo di Silvio LIOTTA, *presidente*, il Ministro Giulio TREMONTI svolge una relazione, illustrando i caratteri salienti della manovra economico finanziaria per la parte di sua competenza.

Pongono quindi domande e richieste di chiarimento Luigi MARINO (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti), Fabrizio SACERDOTI (Gruppo CCD), Daniele ROSCIA (Gruppo Lega Nord), Giovanni FERRANTE (Gruppo Progressisti-Federativo) e Gianni MATTIOLI (Gruppo Progressisti-Federativo) cui replica il Ministro Giulio TREMONTI.

Dopo intervento introduttivo di Silvio LIOTTA, *presidente*, il Ministro Giuliano URBANI svolge una relazione, illustrando i caratteri salienti della manovra economico finanziaria per la parte di sua competenza.

Pongo quindi domande e richieste di chiarimento Stefano SIGNORINI (Gruppo Lega Nord), Vanni TONIZZO (Gruppo Lega Nord), Benito PAOLONE (Gruppo Alleanza Nazionale - MSI), Paolo VIGEVANO (Gruppo Forza Italia) cui replica il Ministro Giuliano URBANI.

La seduta termina alle ore 21.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1994

30^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Contestabile.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(975) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile

(208) PREIONI: Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto; proposta di assorbimento del disegno di legge n. 208)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Si procede all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 11 del decreto-legge e volto a sostituirne il comma 2 introducendo un articolo 8-bis nella legge n. 374 del 1991.

Il senatore ROSSO illustra la proposta di modifica che – riducendo l'ambito dei limiti posti all'esercizio della professione forense per gli avvocati e procuratori chiamati alle funzioni di giudice di pace – consentirà di innalzare il livello medio di professionalità di questi ultimi.

Il relatore BECCELLI manifesta, sul piano del metodo, perplessità verso l'emendamento, giacchè la delicatezza della materia che forma oggetto di esso e di altri presentati a successivi articoli del decreto, renderebbe preferibile discuterne approfonditamente in altra sede, senza i vincoli temporali derivanti dall'esigenza di convertire il decreto.

Il sottosegretario CONTESTABILE comunica che il Governo si rimette alla volontà della Commissione sulla proposta di modifica in parola.

Posto ai voti l'emendamento 11.1 è quindi approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3, aggiuntivi di un articolo dopo l'articolo 11, tutti di identico contenuto.

Il senatore FABRIS illustra l'emendamento 11.0.1, facendo presente che esso non comporta oneri finanziari e permette, opportunamente, di avvalersi dei messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace.

Il senatore TRIPODI illustra l'emendamento 11.0.2, richiamando le motivazioni addotte dal senatore Fabris.

Il senatore GARATTI illustra l'emendamento 11.0.3, sottolineando l'utilità delle mansioni svolte con solerzia dai messi di conciliazione, mansioni che potrebbe essere utile ampliare ulteriormente.

Interviene il senatore ROSSO, pur favorevole alla proposta emendativa, per richiamare all'attenzione la necessità di sopprimere nel testo degli emendamenti le parole «dipendenti comunali», che limitano senza una vera ragione l'applicabilità delle disposizioni normative considerate.

I presentatori dei tre emendamenti in discussione accettano di modificarli accogliendo l'indicazione del senatore Rosso.

Si procede quindi ad un'unica votazione sugli emendamenti in parola, che sono approvati nel testo modificato dai proponenti, dopo che su di essi hanno espresso parere favorevole sia il relatore che il rappresentante del Governo.

Il senatore ROSSO illustra poi l'emendamento soppressivo dell'articolo 15, richiamandosi alle recenti iniziative legislative del Governo volte ad una razionalizzazione e ad un recupero di equità del sistema pensionistico italiano, iniziative rispetto alle quali la norma all'esame è in palese contraddizione. Tuttavia, si dichiara disponibile a ritirare tale proposta, purché il problema possa essere nuovamente affrontato in Assemblea, anche con l'approvazione di un ordine del giorno.

In senso contrario alla proposta di modifica si esprime il senatore LAFORGIA, mentre il senatore MORANDO fa presente che non ravvisa un contrasto fra l'articolo 15 del decreto-legge e gli orientamenti del Governo in materia pensionistica.

Il senatore PREIONI si dichiara favorevole al mantenimento dell'articolo 15 del decreto-legge e quindi contrario all'approvazione dell'emendamento illustrato dal senatore Rosso.

Il senatore BELLONI propone di conservare l'attuale formulazione dell'articolo 15 e di stabilire, semmai, la non cumulabilità delle indennità con i trattamenti pensionistici e di quiescenza solo fra quattro anni, quando scadrà il mandato dei giudici onorari nominati in sede di prima attuazione della legge.

A tale proposta aderisce la senatrice SILIQUINI.

Il senatore ROSSO ritira il proprio emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il presidente GUARRA ricorda che la Commissione bilancio, con riferimento al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge ha espresso parere contrario per difetto di copertura finanziaria, ex articolo 81 della Costituzione. Non essendo state presentate proposte di soppressione o modifica di tale disposizione, ne conseguirà, in base all'articolo 102-bis del Regolamento, che la deliberazione dell'Assemblea sul disegno di legge di conversione avrà luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Il senatore PREIONI illustra l'emendamento 18.1, soppressivo del comma 2, ritenendo tale norma potenzialmente lesiva dell'efficienza e del buon andamento dell'amministrazione.

In senso contrario all'emendamento si esprimono sia il senatore LAFORGIA che il senatore CASADEI MONTI. Parimenti contrari si dicono il relatore BECCELLI e il sottosegretario CONTESTABILE.

Il senatore PREIONI ritira quindi il suo emendamento.

Il sottosegretario CONTESTABILE prospetta l'eventualità che il Governo presenti in Assemblea un emendamento volto ad assicurare la possibilità di utilizzare presso altri uffici giudiziari – fino all'insediamento dei giudici di pace – l'opera degli ausiliari assunti per far fronte alle esigenze della nuova magistratura onoraria.

Esaurito l'esame degli emendamenti la Commissione dà infine mandato al relatore Becchelli di riferire in senso favorevole, con le modifiche approvate all'assemblea sul disegno di legge n. 975, proponendo l'assorbimento del disegno di legge n. 208. Lo autorizza altresì a richiedere, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, lo svolgimento della relazione orale.

Il senatore GUALTIERI, prima che venga tolta la seduta, rammenta pubblicamente l'intesa intercorso fra i Gruppi per riservare ad altra sede – nel prosieguo dei lavori della sessione parlamentare sui problemi della giustizia – la discussione su eventuali modifiche rilevanti alla legge istitutiva del giudice di pace ed a quella di riforma del processo civile.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUARRA avverte che la seduta pomeridiana di oggi, giovedì 20 ottobre 1994, già convocata per le ore 15, non avrà più luogo, a causa del contemporaneo svolgimento della seduta dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 9,55.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (975)

Art. 11.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

“Art. 8-bis.

(Limiti all'esercizio della professione forense)

1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni del giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'Ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio».

11.1

Rosso

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. ...

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

“1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con il D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modificazioni nonchè i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i Comuni compresi nella circoscrizione del Giudice di Pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza”.

2. L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato».

11.0.1

RUSSO, CASADEI MONTI, FABRIS

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. ...

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

“1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con il D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modificazioni nonchè i messi di conciliazione in servizio presso i Comuni compresi nella circoscrizione del Giudice di Pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza”.

2. L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato».

11.0.1 (nuovo testo)

RUSSO, CASADEI MONTI, FABRIS

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. ...

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

“1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con il D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modificazioni nonchè i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i Comuni compresi nella circoscrizione del Giudice di Pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza”.

2. L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato».

11.0.2

TRIPODI, SALVATO, FAGNI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. ...

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

“1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva

ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con il D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modificazioni nonchè i messi di conciliazione in servizio presso i Comuni compresi nella circoscrizione del Giudice di Pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza".

2. L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato».

11.0.2 (nuovo testo)

TRIPODI, SALVATO, FAGNI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. ...

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

"1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con il D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modificazioni nonchè i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i Comuni compresi nella circoscrizione del Giudice di Pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza".

2. L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato».

11.0.3

LA LOGGIA, GARATTI, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. ...

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

"1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con il D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modificazioni nonchè i messi di conciliazione in servizio presso i Comuni compresi nella circoscrizione del Giudice di Pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza".

2. L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato».

11.0.3 (nuovo testo)

LA LOGGIA, GARATTI, SCOPELLITI

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

15.1

Rosso

Art. 18.

Sopprimere il comma 2.

18.1

PREIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1994

22ª Seduta*Presidenza del Presidente***MIGONE***La seduta inizia alle ore 15,05.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A007 000, C03ª, 0007ª)

Il presidente MIGONE avverte che, a causa del contemporaneo svolgimento della seduta dell'Assemblea, l'esame del disegno di legge n. 799 – sulla adesione all'Unione europea di Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia – è rinviato alla prossima settimana.

IN SEDE REFERENTE

(732) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990

(Esame)

Il relatore LAURICELLA osserva preliminarmente che tra l'Italia e la Francia esiste già un accordo finalizzato ad evitare le doppie imposizioni, ratificato dall'Italia con la legge n. 20 del 1980. L'accordo in esame tratta di un particolare caso di possibile doppia imposizione, quello relativo alle imposte sulle successioni e sulle donazioni. I primi articoli della Convenzione provvedono ad indicare l'ambito dell'accordo ed a definire le espressioni in esso adoperate, quali, ad esempio, quelle di «domicilio fiscale», «beni immobili» e «stabile organizzazione». Ai sensi dell'articolo 5, i beni immobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e sono situati nell'altro Stato sono imponibili in questo altro Stato. Le navi e gli aeromobili, ai sensi dell'articolo 7, sono imponibili nello Stato nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. L'articolo 8 disciplina il caso di valori mobiliari e di crediti, mentre l'articolo 10 tratta dei debiti deducibili dal valore dei beni in successione o in donazione. Viene anche prevista, all'articolo 13, una procedura amichevole per evitare possibili contenziosi fiscali tra i due paesi.

Una particolare menzione meritano inoltre le clausole che confermano i privilegi fiscali degli agenti diplomatici e consolari, nonché quelli di garanzia dello specifico trattamento tributario dei beni di proprietà di enti pubblici o di pubblica utilità.

Il relatore conclude esprimendo una valutazione pienamente positiva sulla Convenzione, che certo migliorerà ulteriormente i rapporti tra l'Italia e la Francia.

Non essendovi richieste di interventi, la Commissione all'unanimità conferisce al senatore Lauricella il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 15,15.

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1994

27ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BERTONI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Lo Porto.**La seduta inizia alle ore 9,10.***IN SEDE REFERENTE****(237) BOSO ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza****(360) DE NOTARIS ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza****(369) DELFINO: Norme sul servizio civile alternativo****(373) SALVATO ed altri: Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare****(497) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprendendosi l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri durante l'esame degli emendamenti all'articolo 2, il sottosegretario LO PORTO presenta l'emendamento 2.5, volto a sostituire alle lettere c) e d) il riferimento alla sentenza definitiva con quello alla sentenza di 1° grado.

Il presidente BERTONI, sostituendo il senatore Delfino - momentaneamente assente - nelle sue funzioni di relatore, si esprime in termini favorevoli sulla predetta proposta emendativa che, successivamente posta ai voti, è accolta.

Non facendosi osservazioni, il Presidente dispone l'accantonamento dei residui emendamenti l'articolo 2 e quindi, non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 3, si procede alla discussione sull'articolo 4.

Il PRESIDENTE dichiara preclusi gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 del senatore Ramponi, in quanto correlati all'emendamento 1.1, precedente-

mente respinto. Non essendo stati presentati altri emendamenti all'articolo 4, si passa all'esame dell'emendamento 4.0.1, aggiuntivo di un ulteriore articolo, del senatore De Notaris.

Il senatore DE NOTARIS, dopo aver illustrato tale proposta emendativa, sulla quale il relatore si esprime in termini contrari, dichiara di ritirarlo, accogliendo un invito in tal senso del Presidente.

Si riprende a questo punto l'esame dell'articolo 2, precedentemente accantonato.

Il presidente BERTONI, riassumendo i termini del dibattito svoltosi ieri sull'emendamento 2.2 (nuovo testo), propone di circoscrivere l'ambito di applicazione della causa ostativa ivi prevista a coloro che gestiscono attività di progettazione, produzione e commercio di armi, escludendo peraltro ogni generico ed equivoco riferimento agli strumenti di offesa.

Il senatore RAMPONI ritiene che chi si oppone alle armi debba tenere un comportamento coerente in ogni circostanza e non solo quando venga chiamato a prestare il servizio militare. Dichiara pertanto di insistere sul proprio emendamento, presentando comunque un sub-emendamento che escluda il riferimento agli strumenti di offesa in genere.

Il relatore DELFINO esprime un parere favorevole a condizione che dopo la parola «attività» si inseriscano le altre: «esplicitamente dirette».

Il sottosegretario LO PORTO, rimettendosi alla valutazione della Commissione in ordine alle proposte emendative in questione, afferma che è necessario, in ogni caso, individuare meccanismi idonei ad escludere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza nei casi in cui essa non sia sinceramente motivata.

Sulla questione si apre un breve dibattito in cui prendono la parola i senatori LORETO (che sottolinea come alcune produzioni cosiddette duali possano suscitare interpretazioni equivocate delle norme in oggetto), TAPPARO (che si dichiara contrario alle proposte emendative, potendo esse suscitare interpretazioni difformi), CASILLO (che cita esempi di produzioni dell'industria della Difesa che possono avere finalità diverse da quella bellica) e FOLLONI (che si dichiara favorevole a quelle norme che in qualche modo contribuiscono a ribadire la dignità e serietà dell'istituto dell'obiezione di coscienza).

Posti separatamente in votazione, risultano accolti il sub-emendamento del senatore Delfino e quello del senatore Ramponi, nonché l'emendamento 2.2 nel nuovo testo, dello stesso senatore Ramponi e l'articolo 2 così modificato.

Dopo alcune richieste di chiarimenti di natura procedurale avanzate dai senatori RAMPONI e SALVI, riguardanti la votazione dell'articolo 1 così come modificato, la Commissione conferma la validità delle deliberazioni adottate.

Passando all'esame dell'articolo 5, il PRESIDENTE dichiara precluso l'emendamento 5.2 per ragioni di connessione con l'emendamento 1.1, già respinto.

Dopo che il senatore RAMPONI ha illustrato l'emendamento 5.1, col parere favorevole del RELATORE e del Sottosegretario LO PORTO, tale proposta emendativa, messa ai voti, è accolta.

Successivamente, il senatore GALLO, accogliendo un invito del PRESIDENTE, ritira l'emendamento 5.5. Il senatore RAMPONI illustra quindi l'emendamento 5.3. Su di esso esprime avviso contrario il RELATORE, mentre il rappresentante del Governo suggerisce una riformulazione che preveda la possibilità del ricorso alla procedura d'urgenza di cui dall'articolo 700 del codice di procedura civile.

Dopo brevi interventi del PRESIDENTE e del senatore REGIS, il senatore RAMPONI si riserva di riformulare l'emendamento 5.3 nei termini suggeriti dal Rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE avverte che a causa dei concomitanti impegni dell'Assemblea, occorre rinviare il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,55.

28ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Polli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(237) BOSO ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

(360) DE NOTARIS ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

(369) DELFINO: Norme sul servizio civile alternativo

(373) SALVATO ed altri: Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare

(497) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana nel corso della discussione sull'articolo 5.

Intervenendo in riferimento all'emendamento 5.3, il senatore VOZZI suggerisce di formulare una proposta di modifica alternativa secondo cui la chiamata alle armi resti sospesa per il termine di un anno, salvo che nel frattempo sia intervenuta una pronuncia definitiva.

Si dichiara contrario a tale ipotesi il relatore DELFINO, affermando che non è possibile assoggettare l'esercizio di un diritto soggettivo ai tempi lunghi della giustizia.

Sul contenuto dell'emendamento 5.3 si apre un ampio dibattito - cui prendono parte i senatori VOZZI, FOLLONI, FERRARI Karl, REGIS, D'ALESSANDRO PRISCO, GALLO, DOLAZZA, DELFINO, RAMPONI e PETRICCA - al termine del quale il sottosegretario POLLI dichiara di condividere l'esigenza sottesa all'emendamento in questione.

Il presidente BERTONI, rilevando un generale orientamento della Commissione ad individuare meccanismi che impediscano un eccessivo prolungamento del periodo di sospensione della chiamata alle armi, propone, e la COMMISSIONE consente, di accantonare la proposta emendativa del senatore Ramponi, invitando i commissari a presentare eventuali emendamenti nei termini emersi dal dibattito stesso.

Successivamente il senatore CECCATO illustra l'emendamento 5.4, sul quale il RELATORE si rimette alla valutazione della Commissione e il SOTTOSEGRETARIO esprime preoccupazioni sia per le difficoltà applicative che per gli oneri finanziari che da esso deriverebbero.

Dopo brevi interventi dei senatori DE NOTARIS (che si dichiara contrario all'emendamento in questione), TAPPARO (che esprime un avviso favorevole solo alla prima parte di esso), PERUZZOTTI (che evoca la capacità della norma di contrastare possibili tentativi di elusione del servizio militare) e RAMPONI (che prevede la possibilità da parte del Dipartimento per gli affari sociali di regolamentare i criteri di idoneità al servizio civile), il senatore CECCATO dichiara di presentare una nuova formulazione dell'emendamento 5.4, sulla quale favorevole è il parere del RELATORE.

Poichè il sottosegretario POLLI fa presente la necessità di verificare gli effetti finanziari della norma che si intende introdurre, il presidente BERTONI dispone l'accantonamento di tale emendamento, e quindi dell'articolo 5, in attesa di acquisire il parere della 5^a Commissione sull'emendamento stesso.

In sede di discussione dell'articolo 6, il PRESIDENTE dichiara preclusi, in quanto correlati con l'emendamento 1.1 precedentemente respinto, gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4.

Dopo che il senatore FOLLONI ha illustrato l'emendamento 6.7, il PRESIDENTE, rilevando che esso può comportare degli oneri finanziari, ne dispone l'accantonamento in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore CECCATO illustra l'emendamento 6.6 (soppressivo del comma 3), rispetto al quale il relatore DELFINO dichiara di preferire gli emendamenti 6.8 e 6.9, anch'essi diretti a realizzare una *par condicio* tra militari di leva e obiettori di coscienza, ma in termini di accrescimento dei diritti di entrambi.

Dopo che il senatore PETRICCA ha dichiarato di condividere l'opinione del relatore ed il senatore REGIS si è espresso in senso contrario sugli emendamenti 6.8 e 6.9, il senatore CECCATO aderisce agli emendamenti medesimi, preannunciando il ritiro del proprio emendamento.

Poichè risulta necessario acquisire il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti 6.8 e 6.9 che sono accantonati, il PRESIDENTE, dopo che il senatore RAMPONI ha dichiarato di ritirare l'emendamento 6.5, rinvia l'esame dell'articolo 6.

Il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo è quindi rinviato alla prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI

DELFINO. - Norme sul servizio civile alternativo (369)

D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (497)

(Aventi identico testo)

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: «opponendosi alla violenza delle armi» fino alla fine del periodo con le altre: «dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi, possono essere ammessi a soddisfare il dovere Costituzionale della Difesa della Patria, nel rispetto degli enunciati dei "principi fondamentali" della Costituzione, prestando, in sostituzione del servizio militare armato il servizio militare disarmato o il servizio civile. La destinazione al servizio civile riguarderà i cittadini in obbligo di leva contrari all'uso personale delle armi, che risultino eccedenti rispetto alle esigenze di personale di leva non armato delle Forze armate».

1.1

RAMPONI

Al comma 1, sostituire le parole: «opponendosi alla violenza delle armi» con le altre: «opponendosi all'uso delle armi».

1.2

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «l'arruolamento nelle Forze armate» aggiungere le altre: «e nei Corpi armati dello Stato».

1.3

IL GOVERNO

Art. 2.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «servizio militare» aggiungere la seguente: «armato».

2.1

RAMPONI

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

2.4

DE NOTARIS

Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:
«b-bis) partecipino a qualsiasi titolo ad attività di progettazione, produzione e commercio di armi o sistemi d'arma o di strumenti d'offesa in genere».

2.2

RAMPONI

All'emendamento 2.2 (Nuovo testo), dopo la parola: «attività» aggiungere le altre: «, esplicitamente dirette,».

2.2 (Nuovo testo)/2

DELFINO

All'emendamento 2.2 (Nuovo testo) sopprimere le parole: «o di strumenti d'offesa in genere».

2.2 (Nuovo testo)/1

RAMPONI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) partecipino a qualsiasi titolo ad attività di progettazione, produzione e commercio di armi o sistemi d'arma o di strumenti d'offesa in genere».

2.2 (Nuovo testo)

RAMPONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) Non sono ammessi al servizio civile coloro che siano indagati, imputati o condannati in relazione ai seguenti reati:

a) detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiale esplodenti;

b) delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone, o delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata

2.3

RAMPONI

Al comma 1, lettere c) e d), sostituire la parola: «definitiva» con le altre «di primo grado».

2.5

IL GOVERNO

Art. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio militare non armato o servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro novanta giorni dall'arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge nonchè l'attestazione sotto la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa sempre che la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo».

4.1**RAMPONI**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore, nell'ipotesi che venga avviato al servizio civile può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore di impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da Enti del settore pubblico o del settore privato indicando fino a dieci Enti e non meno di cinque nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili. Il personale assegnato al servizio militare non armato sarà assegnato agli Enti di impiego con le stesse modalità in uso per il personale che svolge servizio militare armato. L'impiego dell'obiettore è disposto comunque a giudizio insindacabile del Dipartimento per gli Affari Sociali - Ufficio del Servizio Civile Nazionale, che potrà prevedere la sua utilizzazione in servizi di utilità pubblica, anche presso Enti diversi da quelli richiesti, in relazione alle esigenze nazionali».

4.2**RAMPONI**

Al comma 3, dopo le parole: «della domanda di ammissione al servizio» aggiungere le altre: «militare non armato o al servizio».

4.3**RAMPONI**

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I competenti organi di leva, entro sette giorni dal ricevimento della domanda, richiedono d'ufficio il certificato generale del casellario

giudiziario e il certificato che l'istante non è titolare di licenza o autorizzazioni relative alle armi indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Contestualmente agli accertamenti di cui al comma 1, gli uffici comunicano, anche telegraficamente o con mezzi telematici, l'elenco dei nominativi dei richiedenti, completo delle proposte contenute in ciascuna domanda, al Ministero della difesa.

3. Qualora gli accertamenti sulle condizioni ostative all'avvio al servizio civile abbiano esito negativo, i competenti organi di leva ne danno immediata comunicazione al Ministero della difesa.

4.0.1

DE NOTARIS

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «dei Consigli di leva» con le altre: «degli Uffici di leva».

5.1

RAMPONI

Al comma 2, dopo la parola «accoglimento» aggiungere la parola «automatico».

5.5

GALLO, D'ALESSANDRO PRISCO, LORETO,
VOZZI, FORCIERI, SALVI, DE NOTARIS

Al comma 3, dopo le parole: «ammissione al servizio» aggiungere le altre: «militare non armato o al servizio».

5.2

RAMPONI

Al comma 3, sopprimere il seguente periodo: «Fino alla pronuncia definitiva la chiamata alle armi resta sospesa».

5.3

RAMPONI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono obbligati a prestare il servizio civile tutti coloro che, per esubero del gettito di leva, risulterebbero dispensati dal servizio militare perchè in possesso di minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale.

5.4

CECCATO, PERUZZOTTI, DOLAZZA, REGIS

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Vengono assegnati al servizio civile tutti coloro che, per esubero del contingente di chiamata alla leva, sarebbero dispensati dal servizio militare, per motivi diversi da quelli di cui ai numeri 1), 2), 3) dell'articolo 2 del decreto del Ministro della difesa 15 marzo 1994, recante approvazione dei criteri per la concessione della dispensa dalla ferma di leva.

5.4 (Nuovo testo)

CECCATO, PERUZZOTTI, DOLAZZA, REGIS

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I cittadini che prestano servizio militare non armato o servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva armato. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva in servizio armato, con esclusione delle indennità specificatamente riferite al servizio armato eventualmente loro spettanti».

6.1

RAMPONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il periodo trascorso in servizio militare non armato o in servizio civile è valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento economico previdenziale del settore pubblico».

6.2

RAMPONI

Al secondo comma, dopo le parole: «Il periodo di servizio civile» aggiungere le seguenti: «e della ferma di leva, sono validi».

6.7

FOLLONI

Sopprimere il comma 3.

6.6

CECCATO, PERUZZOTTI, DOLAZZA, REGIS

Al comma 3, dopo le parole: «di effettivo servizio» aggiungere le altre: «militare non armato o di servizio».

6.3

RAMPONI

Al comma 3, dopo le parole: «Il periodo di effettivo servizio civile» aggiungere le seguenti: «e di leva prestati sono valutati».

6.8

FOLLONI

Al comma 3, dopo le parole: «di tempo trascorso nel servizio» aggiungere le altre: « militare non armato o nel servizio».

6.4

RAMPONI

Al comma 3, dopo le parole: «Il periodo di tempo trascorso nel servizio civile» aggiungere le seguenti: «e di leva».

6.9

FOLLONI

Al comma 4, dopo le parole: «L'assistenza sanitaria» aggiungere le altre «dei cittadini assoggettati al servizio civile».

6.5

RAMPONI

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1994

38^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Podestà.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(782) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 8 del decreto-legge, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BISCARDI ritira l'emendamento 8.9, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 8.11, il senatore MASULLO ritira gli emendamenti 8.10 (nuovo testo) – sul quale il MINISTRO ha espresso parere favorevole – e 8.13 (nuovo testo).

Sono quindi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 8.8, 8.5, 8.12, 8.6 e 8.7 (nuovo testo).

Per conformarsi all'intesa raggiunta in Commissione di accelerare l'esame degli emendamenti, il senatore LORENZI ritira l'emendamento 8.1, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il PRESIDENTE pone poi ai voti l'emendamento 8.15, che risulta accolto con l'astensione della senatrice ALBERICI a nome del Gruppo Progressisti-Federativo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il MINISTRO esprime parere favorevole sull'emendamento 9.3, di tenore analogo all'emendamento 9.11, che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Il senatore SERRA illustra l'emendamento 9.6, da intendersi quale subemendamento al nuovo testo del comma 1, proposto con l'emendamento 9.3.

Tale subemendamento, previo parere favorevole del MINISTRO, è posto ai voti ed accolto.

L'emendamento 9.3 è quindi posto ai voti ed accolto con una ulteriore modifica suggerita dal senatore SERRA. L'emendamento 9.11 è pertanto assorbito.

Il PRESIDENTE dichiara poi decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 9.5, 9.10 e 9.9.

Il senatore SERRA illustra altresì l'emendamento 9.7, relativamente al quale prendono brevemente la parola i senatori PERLINGIERI (che preferisce la soluzione prospettata dall'emendamento 9.1 da lui presentato), ALBERICI (che ritiene la materia rientrante nella sfera di competenza dell'autonomia statutaria universitaria), MASULLO e CUFFARO.

Il senatore SERRA, aderendo alla soluzione indicata dall'emendamento 9.1, al quale propone tuttavia una integrazione, ritira l'emendamento 9.7.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 9.1, nel testo riformulato su suggerimento del senatore Serra, sul quale il MINISTRO esprime parere favorevole.

Tale emendamento è accolto, con l'astensione della senatrice ALBERICI a nome del Gruppo Progressisti-Federativo.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduto l'emendamento 9.4 per assenza del proponente, il senatore SERRA illustra l'emendamento 9.8, volto a far rientrare il settore universitario nell'ambito di applicazione dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 29 del 1993, dal momento che tale decreto legislativo già si applica - ai sensi del suo articolo 1 - agli atenei e non appare motivata la deroga esistente per il solo articolo 48. Su tale emendamento si apre un breve dibattito, nel corso del quale prendono la parola il MINISTRO (che suggerisce di aumentare la previsione del numero totale dei membri dei consigli di amministrazione ad un massimo di 30 unità), il senatore CUFFARO (a giudizio del quale gli statuti degli atenei non dovrebbero essere vincolati per legge a dover necessariamente prevedere modalità di scelta non elettive dei propri componenti), nonché il senatore PERLINGIERI (il quale ritiene che l'emendamento, modificato secondo le proposte del Ministro e del senatore Cuffaro, potrebbe essere accolto).

La senatrice ALBERICI fa presente tuttavia che l'emendamento si pone come sostitutivo del comma 5 dell'articolo 8 e, se approvato, com-

porterebbe l'applicazione dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 29 al settore universitario, con il conseguente divieto di inserire negli organi collegiali membri elettivi. Su tale risultato non ritiene si possa registrare il consenso della Commissione.

La relatrice MANIERI conviene con le considerazioni della senatrice Alberici, ritenendo che le università siano una istituzione del tutto peculiare, in nessun modo assimilabile ad un comparto del pubblico impiego.

Dopo che anche il MINISTRO ha espresso parere contrario, l'emendamento è posto ai voti e respinto.

Il senatore PERLINGIERI illustra quindi l'emendamento 9.2, mirante a imporre la partecipazione di rappresentanti degli enti locali negli organi degli enti per il diritto allo studio delle sedi gemmanti, dal momento che per le sedi gemmate non è prevista l'attivazione di tali enti.

Su tale emendamento la RELATRICE esprime parere favorevole e il MINISTRO si rimette alla Commissione.

Il senatore LORENZI, intervenendo per dichiarazione di voto contrario, stigmatizza il pericolo che l'approvazione di tale emendamento – contrariamente alle intenzioni dichiarate dal proponente – finisca per rappresentare un ulteriore rafforzamento degli organi centrali a danno delle sedi locali.

Dopo che il senatore CUFFARO ha suggerito di eliminare dal testo dell'emendamento il riferimento ai rappresentanti delle camere di commercio, l'emendamento è posto ai voti (nel testo modificato) ed accolto, con l'astensione del senatore MASULLO a nome del Gruppo Progressisti-Federativo.

Il senatore DOPPIO ritira l'emendamento 9.0.1, mentre gli emendamenti 10.1 e 10.2 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Quanto all'emendamento 11.0.1, che il presentatore rinuncia ad illustrare, la RELATRICE e il MINISTRO esprimono parere favorevole.

Il senatore MERIGLIANO suggerisce tuttavia di stabilire anche un termine finale entro il quale debba avvenire il provvedimento di nomina dei vincitori di concorso a professore di prima fascia per l'anno accademico 1994-1995.

Il senatore MASULLO, accettando tale suggerimento, modifica l'emendamento stabilendo il termine del 28 febbraio 1995.

L'emendamento è quindi posto ai voti, nel testo modificato, ed accolto.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 13.2 e 13.0.1, la RELATRICE illustra

l'emendamento 14.1, soppressivo dell'articolo 14 ed identico all'emendamento 14.2, sottolineando che l'articolo 14 non era presente nelle precedenti versioni del decreto.

Anche il senatore MASULLO ritiene l'articolo in totale contrasto con i principi dell'autonomia universitaria, comportando un inutile appesantimento - attraverso i controlli della Ragioneria generale dello Stato - sulle pratiche amministrative delle università.

Dopo che il MINISTRO ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, l'emendamento è posto ai voti ed accolto.

Sono infine dichiarati decaduti gli emendamenti 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3 e 14.0.4.

La Commissione conferisce pertanto mandato alla relatrice Manieri di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte.

IN SEDE CONSULTIVA

(905) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego

(Esame. Parere alla 1^a Commissione: nulla osta)

Su proposta del presidente ZECCHINO, la Commissione delibera di trasmettere alla Commissione di merito un parere nel quale si dichiara di non avere nulla da osservare per quanto di competenza sul disegno di legge in titolo, con l'astensione della senatrice ALBERICI a nome del Gruppo Progressisti-Federativo.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (782)

Al testo del decreto-legge

Art. 9.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Degli organi centrali delle università, compresi quelli per la didattica e il diritto allo studio, fanno parte rappresentanti degli studenti; tali rappresentanti sono nominati secondo modalità definite dagli statuti e dai regolamenti delle università»

9.3

MANIERI, relatrice

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Degli organi centrali delle università, compresi quelli competenti per la didattica e il diritto allo studio, fanno parte rappresentanti degli studenti, che vengono nominati secondo modalità definite dagli statuti e dai regolamenti».

9.11

ALBERICI, MASULLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'università fanno parte rappresentanti degli studenti in misura non inferiore ad un quarto del numero complessivo dei componenti di ciascun organo. Tali rappresentanti sono eletti entro 60 giorni dalla approvazione dei nuovi statuti. Nel caso che i nuovi statuti siano già approvati, essi sono eletti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

9.5

BERGONZI, CUFFARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Degli organi centrali delle università, compresi quelli per la didattica e il diritto allo studio, fanno parte rappresentanti degli studenti; tali rappresentanti sono nominati secondo modalità definite dagli statuti e dai regolamenti delle università».

9.10

ABRAMONTE

Al comma 1, dopo le parole: «ciascun organo» inserire le seguenti: «, secondo modalità definite dagli statuti e dai regolamenti delle università» e sopprimere le parole da: «tali rappresentanti» fino alla fine del comma.

9.9

ABRAMONTE

Al comma 1, dopo le parole: «tali rappresentanti» inserire le seguenti: «, che non devono essere fuori corso da oltre due anni accademici»,.

9.6

SERRA

Al comma 2, sostituire le parole: «degli enti promotori della sede decentrata» con le seguenti: «degli enti locali, sul cui territorio sono allocati gli stabilimenti universitari delle sedi decentrate, che concorrano al mantenimento dell'università con un contributo annuo non inferiore alla misura percentuale del bilancio stabilita dallo statuto. Altri soggetti, pubblici o privati, hanno diritto di designare, singolarmente o in associazione, un proprio rappresentante qualora contribuiscano annualmente al mantenimento dell'università nella misura percentuale del bilancio stabilita dallo statuto».

9.7

SERRA

Al comma 2, aggiungere alla fine le parole: «indicati dall'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 245.»

9.1

PERLINGIERI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Tutti i membri eletti nei diversi organi universitari non possono esser rieletti immediatamente per più di una volta».

9.4

MERIGLIANO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli statuti degli atenei fissano per i consigli di amministrazione la composizione, opportunamente equilibrata tra i membri togati e i membri laici, nonché le modalità di scelta, non elettive, dei componenti, limitando il numero totale dei membri di ogni consiglio di amministrazione ad un massimo di 20 unità».

9.8

SERRA

Aggiungere il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 25, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il consiglio di amministrazione dei predetti organismi istituiti presso le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate è integrato, qualora già non vi appartengano, da 3 membri, in rappresentanza rispettivamente della provincia, del comune e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata, nonché da un rappresentante dell'eventuale promotore, se consorzio pubblico o società a prevalente capitale pubblico.»

9.2

PERLINGIERI

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al quinto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto il seguente periodo: «Del consiglio di istituto fanno altresì parte i tecnici laureati con funzioni assistenziali».

9.0.1

DOPPIO

Art. 10.

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed eccezionale».

10.1

PASSIGLI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Lo svolgimento dei concorsi deve comunque avere luogo presso la sede di una Amministrazione pubblica».

10.2

PASSIGLI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Per l'anno accademico 1994-1995 il provvedimento di nomina dei vincitori di concorso a professore di prima fascia, nonché le relative prese di servizio possono avvenire anche dopo il 31 ottobre 1994».

11.0.1

MASULLO

Art. 13.

Al comma 1, dopo le parole: «come introdotto dall'articolo 1» inserire le seguenti: «, comma 1, ultimo capoverso,».

13.2

BISCARDI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. La laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'università degli studi di Trieste è, a tutti gli effetti, equipollente alla laurea in scienze politiche».

13.0.1

BISCARDI

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.

14.1

MANIERI, relatrice

Sopprimere l'articolo.

14.2

MASULLO, ALBERICI, PASSIGLI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Le norme di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle università limitatamente ai contributi e ai trasferimenti erogati a qualsiasi titolo dallo Stato.»

14.0.1

PERLINGIERI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto conclusi nei confronti degli istituti universitari ed aventi ad oggetto la costruzione di edifici o la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'IIVA è dovuta nella misura del 4 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

14.0.2

PERLINGIERI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è soppressa la parola: «confermati».

14.0.3

PERLINGIERI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. ...

1. È abrogato il quinto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

14.0.4

PERLINGIERI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1994

33ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BOSCO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza del CNR, i professori Denoth, Tartara e Picco.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla multimedialità: audizione di rappresentanti del CNR
(R048 000, C08ª, 0001ª)

Dopo una breve introduzione del presidente BOSCO, interviene il professor DENOTH, il quale osserva preliminarmente che lo sviluppo dell'informatica potrà dare prevedibilmente un grande contributo allo sviluppo della piccola e media impresa, con conseguenti benefici effetti sull'occupazione.

Si porrà, però, un problema di riqualificazione del personale e sotto questo profilo l'ambiente universitario può dare il suo contributo, in quanto nelle facoltà scientifiche gli studenti già utilizzano ampiamente gli strumenti informatici, il cui sviluppo è invece inferiore nelle facoltà umanistiche.

Un problema notevole da superare nel nostro paese è attualmente quello rappresentato dalla scarsa comunicativa che intercorre tra la ricerca scientifica e l'industria delle telecomunicazioni. Occorre ricercare i canali più idonei per far sì che vi sia una ricaduta diretta dei risultati della ricerca a sostegno della produzione industriale (si tratta di un problema che è già stato affrontato e risolto negli Stati Uniti).

Osserva quindi che l'uso del satellite potrà avere un grande sviluppo in quanto si tratta di uno strumento di facile utilizzazione e poco costoso, ma va tenuto presente che il satellite non si presta, per sua stessa natura, ad uno sviluppo della interattività.

Per quanto concerne la necessità di un organismo regolatore, riterrebbe preferibile l'istituzione di tre autorità distinte per i settori delle telecomunicazioni, dell'informatica e della televisione, coordinate tra di loro.

Infine, ragionando in un'ottica di realizzazione di un vasto mercato europeo che preveda la compresenza di molti fornitori, non appare opportuno ipotizzare un meccanismo di eteroregolazione dei prezzi, in quanto bisogna lasciare libero il mercato di determinarli attraverso il meccanismo della concorrenza.

Interviene quindi il professor TARTARA, il quale osserva che la tecnologia consente una sempre maggiore convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dell'informatica e dell'emittenza. Il vero problema per lo sviluppo della multimedialità, però, non risiede nelle potenzialità tecnologiche (che sono anzi sovrabbondanti) bensì nella necessità di adottare scelte adeguate a livello politico ed economico.

Ad esempio, negli Stati Uniti è stato consentito alle emittenti televisive di operare nella telefonia e viceversa. Non è detto che tale scelta si adatti alla realtà europea, in quanto bisogna tenere presente che negli Stati Uniti vi sono zone a bassissima densità abitativa, nelle quali si avverte di più l'esigenza, rispetto all'Europa, di sviluppare ad esempio il telelavoro, il *teleshopping* o la teleistruzione. Nel nostro paese è prevedibile un ampio sviluppo dell'informatica nel mondo degli affari, mentre è lecito nutrire dubbi sulla capacità delle famiglie di rispondere con una domanda adeguata ai servizi offerti dalle nuove tecnologie (negli Stati Uniti ad esempio, l'esperimento del videotelefono si è rivelato pressoché fallimentare).

D'altra parte, non si vede perché le famiglie dovrebbero avere interesse a ricevere *films* via cavo, quando nei prossimi anni, attraverso il satellite, sarà possibile avere a disposizione centinaia di canali televisivi.

I ritardi registrati dal nostro paese sono in buona parte dovuti ad una situazione di inefficienza determinata da un forte scollamento tra la ricerca scientifica e il mondo industriale e dalla troppo debole partecipazione dell'Italia ai programmi di sviluppo europeo.

Per quanto concerne il satellite occorre porsi la domanda se convenga al nostro paese porre in orbita un proprio satellite o se sia preferibile contribuire allo sviluppo di un unico satellite europeo al quale collegarsi attraverso *transponders*. Si tratta di una scelta, evidentemente, di politica industriale. D'altra parte, non si deve dimenticare che anche la trasmissione via etere consente ampi margini di sviluppo della interattività e questo rappresenta un ulteriore ostacolo alla convenienza dell'utilizzazione del cavo, tenuto anche conto del fatto che portare la fibra ottica negli appartamenti appare un'ipotesi avveniristica ed eccessivamente costosa, tanto che, attualmente, la soluzione più praticabile appare quella di coprire il cosiddetto ultimo miglio con il cavo coassiale o il doppino telefonico (quest'ultimo strumento, peraltro, non appare idoneo a soddisfare la domanda nel lungo periodo in quanto è utilizzabile solo per pochi canali televisivi).

Per quanto concerne l'Autorità, riterrebbe preferibile prevedere organismi di regolamentazione distinti per i settori delle telecomunicazioni, dell'informatica e della televisione.

Il professor PICCO osserva che se si vuole che lo sviluppo della multimedialità possa avere successo occorre risolvere due problemi: quello della preparazione della popolazione a recepire l'utilità del servizio e quello rappresentato dal rapporto tra costo e prestazioni.

Sotto questo profilo, occorre dare maggiore impulso alla tecnologia numerica, in quanto i sistemi analogici si rivelano già superati, mentre, per quanto concerne l'organismo di regolamentazione, la strada più praticabile sembra essere quella tracciata dal professor Denoth, mantenendo tre autorità distinte e prevedendo un meccanismo di coordinamento tra di loro.

Seguono i quesiti dei senatori.

Il senatore ALÒ chiede se, attraverso la compressione del segnale, è possibile aumentare le capacità operative del doppino telefonico e se sia praticabile l'ipotesi, già rappresentata da altri soggetti nel corso di queste audizioni, di coprire l'ultimo miglio utilizzando la via etere.

La senatrice FAGNI chiede ulteriori informazioni circa il rapporto tra il mondo della ricerca e quello della produzione, nonché sulla opportunità di realizzare un satellite unico europeo. Per quanto concerne il doppino, domanda se questo strumento possa avere un futuro o se la sua utilizzazione deve essere limitata ad una fase transitoria in attesa che sia data idonea soluzione al problema della copertura dell'ultimo miglio.

Il presidente BOSCO chiede maggiori informazioni circa le ragioni per le quali l'Italia non partecipa sufficientemente alla ricerca comunitaria e domanda altresì quanti canali in più (e in quanto tempo) possa offrire la trasmissione numerica via etere.

Il senatore STAJANO osserva che gli strumenti di informazione in Italia sono ancora o sotto utilizzati (come avviene per la stampa) o qualitativamente di basso livello (per quanto riguarda l'informazione televisiva). Chiede quindi come si possa formare in tempi relativamente rapidi una cultura, nel nostro paese, più idonea a produrre e ricevere una informazione migliore, colmando il dislivello con gli altri paesi.

Il senatore ARMANI chiede se le potenzialità offerte dalle cosiddette autostrade della informazione attualmente esistenti in Italia siano sufficienti a sostenere lo sviluppo delle telecomunicazioni, tenuto conto degli aspetti sociali che questo problema riveste.

Il senatore PEDRAZZINI chiede in particolare al professor Tartara se l'esistenza ormai acquisita di due gestori della telefonia mobile in Italia possa rappresentare una effettiva utilità per il cittadino e domanda altresì se a suo avviso è ipotizzabile in Italia uno sviluppo della tv a pagamento, considerato che sino ad ora l'emittenza radiotelevisiva si è sviluppata nel nostro paese proprio perchè l'offerta è gratuita, mentre le *pay-tv* stanno attraversando un periodo di crisi.

Considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, si conviene che i rappresentanti del CNR forniranno risposte scritte ai quesiti posti dai senatori.

Il presidente BOSCO dichiara quindi conclusa l'audizione dei professori Denoth, Tartara e Picco.

La seduta termina alle ore 9,55.

34^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BOSCO

Intervengono il ministro dei trasporti e della navigazione Fiori ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Aimone Prina.

La seduta inizia alle ore 14.15.

IN SEDE CONSULTIVA

(906) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole condizionato e con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SCIVOLETTO si sofferma sull'articolo 10 del decreto in esame, osservando che esso prescinde dalla definizione di finalità e di investimenti dell'ANAS che dovrebbe precedere la determinazione di fabbisogni occupazionali. Si procede in sostanza al reclutamento di settanta unità senza una preventiva analisi delle effettive esigenze dell'Ente. Si dimentica anche che il personale dell'ANAS è carente a tutti i livelli, non solo nella qualifica dirigenziale.

Critica poi la espressione «pubblica selezione con procedura abbreviata», che appare essere una terminologia sconosciuta al nostro ordinamento e probabilmente nasconde l'intenzione di procedere ad assunzioni di tipo clientelare.

Conclude ricordando che il suo Gruppo presenterà nella Commissione di merito una proposta soppressiva dell'intero articolo 7, la cui formulazione avrà l'unico effetto di far lievitare ulteriormente il contenzioso già in atto, senza consentire infatti alcuna reale accelerazione nell'esecuzione delle opere.

Il senatore PEDRAZZINI ritiene che occorrerebbe, prima di procedere a nuove assunzioni, valorizzare le risorse professionali già esistenti all'interno dell'ANAS, consentendo, ove possibile, al personale più meritevole di accedere ai livelli dirigenziali.

Il senatore CARPINELLI osserva che la scelta di settanta dirigenti tradisce la volontà della maggioranza di assumere, attraverso essi, il controllo dell'ANAS. Si tratta di un ulteriore esempio di occupazione del potere da parte delle forze che sostengono il Governo.

Il presidente BOSCO si associa alle osservazioni del senatore Pedrazzini, ritenendo che debbano essere valorizzate le professionalità acquisite dai dipendenti dell'ANAS.

Il senatore BACCARINI ritiene che, al comma 1 dell'articolo 7, dovrebbe essere inserita una precisa eccezione per quelle sospensioni determinate da provvedimenti di sequestro del giudice penale.

Condivide poi le osservazioni del senatore Pedrazzini sull'ANAS, e ritiene che essa dovrebbe essere inserita nel testo del parere.

Il senatore PELLEGRINO richiama l'attenzione della Commissione sulla opportunità di sopprimere l'articolo 7, in quanto la normativa da esso recata trova una sua collocazione più armonica nel decreto-legge che reca norme di sospensione della legge n. 109 del 1994 sui lavori pubblici.

Dopo aver ricordato che un provvedimento giurisdizionale non può essere superato con atti amministrativi, si associa alle considerazioni svolte dal senatore Scivoletto.

Il senatore GERMANÀ ritiene che la Commissione abbia condotto un proficuo lavoro nel tentativo di migliorare il testo proposto dal Governo. A tale proposito propone, al comma 7 dell'articolo 7, di prevedere espressamente che la procedura di affidamento deve essere ripresa e portata a conclusione sino a rendere il lotto funzionale, mentre, al comma 6, occorrerebbe fissare termini precisi entro i quali le Commissioni ministeriali dovrebbero concludere le proprie valutazioni.

Il senatore STANZANI GHEDINI esprime perplessità sulla legittimità di provvedimenti amministrativi di revoca di sospensioni operate dalla magistratura. D'altra parte, la legislazione italiana è l'unica che consente, in modo assolutamente anomalo, provvedimenti sospensivi dei giudici a tempo indeterminato. Se si condivide, pertanto, la filosofia del provvedimento (che è quella di riavviare i lavori nell'interesse dell'economia nazionale) si può anche accettare il testo dell'articolo 7 come proposto con gli aggiustamenti che sono emersi nel corso del dibattito.

Conclusasi la discussione, il relatore MEDURI dà conto del seguente schema di parere, che è volto anche a recepire le osservazioni emerse nel corso della trattazione del provvedimento:

«La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole a condizione che vengano introdotte, all'articolo 7, le seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole «Il Ministro dei lavori pubblici,» aggiungere le seguenti: «di propria iniziativa o su»;
- al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «da almeno 4 mesi, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali»;
- al comma 2, sostituire le parole «dell'opera» con le seguenti: «dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, »;

- al comma 6, aggiungere, in fine le seguenti parole: «entro 90 giorni»;

- il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi ad affidamenti ed esecuzioni di opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate, con provvedimento amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate.»

- si raccomanda altresì alla Commissione di merito di valutare le disposizioni di cui all'articolo 10 al fine di identificare soluzioni che non penalizzino funzionari ANAS che hanno acquisito competenza e conoscenza del territorio, senza pregiudicare la definizione della nuova struttura organizzativa dell'Ente, che dovrà essere autonoma, nonchè i diritti acquisiti e le professionalità esistenti».

Il senatore FALQUI, nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo sul predetto schema di parere, contesta il ruolo troppo riduttivo che è stato assegnato a questa Commissione nell'ambito delle procedure d'esame del decreto-legge, tenuto conto che esso contiene, oltre agli articoli 7, 10 e 11, altre disposizioni che riguardano la sfera di competenza della Commissione. Nonostante il tentativo compiuto dal relatore, il suo giudizio sui tre articoli in questione resta fermamente contrario, sia per il contenuto normativo degli stessi, sia perchè, a suo avviso, la materia da essi recata non è omogenea con il resto del provvedimento.

Rileva infine che nella seduta notturna di ieri presso la Commissione ambiente, il ministro Radice ha ammesso che il decreto-legge in esame non può ritenersi collegato alla manovra finanziaria, contraddicendo clamorosamente altre affermazioni rese da esponenti del Governo.

Dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori SCIVOLETTO, ALÒ e SELLITTI, lo schema di parere del relatore viene posto ai voti ed approvato a maggioranza dalla Commissione.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione in ordine al contratto di programma delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

(R046 003, C08*, 0004°)

Ha la parola il ministro FIORI, il quale comunica anzitutto che nella seduta odierna, considerati i tempi ristretti per lo svolgimento delle comunicazioni, depositerà un testo scritto da distribuire ai commissari, limitandosi ad accennarne ai contenuti.

Fa presente che il documento rappresenta l'esito di un lavoro lungo e meticoloso di esame delle esigenze di investimento, della situazione in atto degli investimenti effettuati dalle Ferrovie dello Stato, della disponibilità di risorse finanziarie a seguito della presentazione dei documenti di bilancio da parte del Governo. La com-

pietà di tale lavoro spiega il brevissimo ritardo nella definizione del documento.

Nel testo sono illustrati il processo di approvazione del contratto di programma 1991-1992, la delibera CIPET del 1993, i riferimenti all'atto di concessione, il contratto di programma in attuazione con una verifica dei risultati; sono quindi specificati gli investimenti per distinti obiettivi: alta velocità, itinerari internazionali, efficienza del sistema e qualità del servizio, nodi ed aree urbane, equilibrio territoriale degli investimenti. Nella parte terza sono indicate le modalità di utilizzo delle nuove risorse disponibili, le linee del piano di investimenti 1995-97 e un progetto di investimenti per il 2000.

Sottolinea infine come per la prima volta un piano di investimenti ferroviari destini al Mezzogiorno il 60 per cento del totale delle risorse.

In risposta ad un quesito della senatrice ANGELONI, il Ministro fa presente che definirà il contratto di programma successivamente al dibattito parlamentare sulle linee ispiratrici, al fine di tenerne conto.

Il dibattito sulle comunicazioni del Ministro è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1994

27ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali, SCARPA BONAZZA BUORA.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(900) Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA

(480) BORRONI ed altri - Istituzione dell'ente per gli interventi nel mercato agricolo

(603) ROBUSTI - Istituzione dell'Ente per gli interventi sul mercato agricolo - EIMA

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente FERRARI riferisce d'avere delegato il senatore Bucci a svolgere il compito di relatore.

Annuncia quindi che sono stati presentati, entro il termine previsto, numerosi emendamenti al testo del decreto-legge, che sono stati raccolti in un fascicolo, già in distribuzione.

Ricorda infine che l'esame dei provvedimenti in titolo dovrà essere ultimato entro martedì prossimo, in modo da potere riferire all'Assemblea nella mattinata di mercoledì.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DELLE LAVORATRICI AGRICOLE IN STATO DI GRAVIDANZA

(A007 000, C09ª, 0014ª)

Il senatore MARINI, in riferimento ad un argomento toccato dal senatore Gandini, evidenzia che a tutte le lavoratrici agricole - non solo a quelle della Calabria - in stato di gravidanza, spetta un particolare trat-

tamento previdenziale in forza della normativa di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

Pertanto, come egli ha potuto appurare, premi simili vengono corrisposti anche alle lavoratrici di altri comparti.

C'è comunque, egli conclude, una minuziosa disciplina procedurale che rende impossibile, a chi non possiede i requisiti di legge, fruire del trattamento in questione.

Seguono infine brevi interventi dei senatori GANDINI, sulla notizia riportata dalla stampa, e ROBUSTI, sulla necessità di approfondire i termini della questione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FERRARI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 25 ottobre alle ore 15 e alle ore 20, per il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 900, n. 480 e n. 603 sull'istituzione dell'EIMA.

La seduta termina alle ore 15,35.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1994

58ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CARPI*Interviene il ministro del commercio con l'estero BERNINI.**La seduta inizia alle ore 9.***IN SEDE REFERENTE**

(1024) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'ICE, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore DI BENEDETTO il quale rileva preliminarmente che il decreto-legge in titolo, che reitera il precedente decreto-legge n. 427, non convertito in legge per la decorrenza dei termini costituzionali, si propone di pervenire a una migliore definizione dei compiti istituzionali dell'ICE nell'ottica del raggiungimento di una maggiore efficienza e del superamento delle cause che hanno provocato processi degenerativi nella gestione. Il relatore passa quindi ad illustrare il contenuto degli articoli, soffermandosi sull'articolo 1, che prevede la cessazione degli organi di amministrazione e l'avvio della gestione commissariale, che, tra l'altro, ha già provveduto alla impostazione del programma promozionale per il 1995 in aderenza alle direttive emanate dal Ministro; sull'articolo 2 che disciplina i poteri conferiti all'Amministratore straordinario, titolare insieme ai due direttori esecutivi dell'ufficio commissariale, a sua volta affiancato da uno snello comitato consultivo; sull'articolo 3 che fissa in un anno, salvo motivata proroga, il periodo di commissariamento; sull'articolo 4 che regola i rapporti tra l'Amministrazione commissariale e il Ministro vigilante e riconduce nell'ambito dell'organizzazione di quest'ultimo il Comitato consultivo generale e il Comitato consultivo agricolo, anche al fine di realizzare un più stretto raccordo tra l'amministrazione e le rappresentanze degli imprenditori. Nella attuale redazione, il decreto-legge n. 522 ha recepito gran parte delle proposte emendative formulate dalla Camera dei deputati in sede di esame del disegno di legge di conversione del precedente decreto-

legge n. 427. Nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento è da segnalare inoltre l'aggiunta all'articolo 4 di una disposizione con la quale è stato affidato all'Avvocatura dello Stato il patrocinio dell'ICE, in accoglimento di un emendamento del Governo.

Il decreto-legge all'esame si pone nell'ambito del più ampio disegno di riforma dell'ICE, reso indifferibile dalle profonde trasformazioni del sistema del commercio internazionale, evidenziate dall'imminente istituzione dell'Organizzazione mondiale per il commercio. Tale evoluzione ripropone con forza l'esigenza di un riassetto complessivo dell'Istituto, nell'ambito della ridefinizione di essenziali funzioni pubbliche quali lo studio dei mercati esteri, il controllo di qualità dei prodotti agricoli e l'attività promozionale. Emerge altresì la caratterizzazione prevalentemente privatistica dell'attività di prestazione dei servizi, nelle due modalità dell'assistenza e della consulenza, mentre in altre aree, quali l'informazione e la formazione si evidenzia un intreccio assai stretto tra aspetti pubblicistici e privatistici.

In conclusione il relatore raccomanda la sollecita conversione in legge del decreto-legge n. 522.

Si apre la discussione.

Il ministro BERNINI ritiene che la conversione in legge del decreto-legge n. 522 concorrerà in modo determinante alla ripresa dell'ICE che, negli ultimi mesi, ha dato prova di notevoli capacità di recupero sul piano operativo. Vari elementi inducono a considerare in via di superamento le passate difficoltà dell'Istituto, e l'importanza di un suo riassetto viene confermata da numerosi eventi esterni, non ultimo l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge di ratifica degli accordi di Marrakech, che pone le premesse per una profonda trasformazione del sistema mondiale del commercio. In sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea, inoltre, sono state espresse non poche preoccupazioni in ordine alle ratifiche di detti accordi, e l'azione dell'Italia si è orientata nel senso di procedere comunque alla predisposizione di regole generali di condotta commerciale, in attesa del parere della Corte di giustizia sull'assetto delle competenze tra Unione e Stati membri in materia di commercio estero.

Per quanto riguarda le iniziative di carattere interno, l'azione del Ministero è orientata a un'ampia consultazione di forze politiche e sociali. È stata inoltre recentemente creata una commissione consultiva a carattere tecnico che si propone in primo luogo di realizzare un censimento degli operatori nel settore del commercio internazionale, anche al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse pubbliche in questo settore, e di procedere alla predisposizione di un libro bianco, aperto a contributi di diverso orientamento. Occorre poi sollecitare un impegno attivo delle regioni in tutte le attività di esportazione di beni e servizi. In un'ottica di decentramento. Infine, il Ministero ha assunto l'iniziativa, che registra un certo successo, di aprire due sportelli, a Bari e a Milano, al fine soprattutto di incrementare l'attività di sostegno alla piccola e media impresa.

Le disposizioni recate dal decreto-legge in titolo si collocano all'interno di questo quadro di evoluzione dell'intera organizzazione

del commercio estero e pertanto si rende necessaria una sollecita conversione in legge del provvedimento da parte del Parlamento,

Il presidente CARPI, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,45.

59ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
CARPI*

Interviene il ministro del commercio con l'estero BERNINI.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1024) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente CARPI avverte che le Commissioni 1ª e 5ª hanno espresso il parere per i profili di loro competenza. Tenuto conto, inoltre, del fatto che il provvedimento è già stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana e che gli impegni internazionali precedentemente assunti dal ministro Bernini non gli consentirebbero di partecipare a un'altra seduta della Commissione, egli propone che l'esame del provvedimento venga concluso nel corso della seduta.

Conviene unanime la Commissione.

Il senatore MASIERO ritiene che il decreto-legge in titolo sia un indice significativo del positivo avvio del processo di riforma dell'ICE e del superamento delle disfunzioni del passato, che hanno avuto la conseguenza di lasciare senza sostegno le piccole e medie imprese impegnate sul versante dell'esportazione. Segnala, tuttavia, la necessità di formulare indicazioni più precise sul progetto di riordino e razionalizzazione delle strutture pubbliche operanti nel settore del commercio estero, assumendo come punto di riferimento le analoghe esperienze

realizzate in altri paesi europei. Si tratta, in effetti, di pervenire a una riforma che accentui le capacità operative dell'Istituto, con una articolazione degli interventi di supporto per la piccola e media impresa, che, più dei grandi gruppi, in grado di gestire autonomamente la propria presenza sui mercati internazionali, necessita di un supporto effettivo – specialmente nella consulenza contrattuale – e non solo di rappresentanza.

Il senatore LARIZZA fa presente che la sua parte politica, pur non valutando positivamente l'impostazione del provvedimento in titolo, condivide l'esigenza emersa dal dibattito di pervenire in tempi brevi alla conversione in legge dello stesso. Il Gruppo progressisti – federativo ritiene infatti necessario spostare l'asse dell'attenzione sul progetto di riforma dell'Istituto, e auspica che nell'ambito della discussione parlamentare delle relative proposte di legge possano essere modificati gli aspetti meno convincenti del decreto-legge n. 522.

La senatrice BALDELLI esprime un giudizio nel complesso assai critico sul merito del decreto-legge n. 522 e sottolinea la necessità di pervenire a una riforma organica che ridefinisca le funzioni dell'ICE, rafforzandone il ruolo di supporto alla piccola impresa. Segnala inoltre l'esigenza di fornire un adeguato sostegno all'azione delle aziende speciali delle camere di commercio e di prevedere un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze diplomatiche italiane nell'attività di promozione commerciale.

Il senatore BONANSEA esprime un convinto assenso alle linee di riforma dell'ICE illustrate dal Ministro nella seduta antimeridiana e conviene anche sulla necessità di un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze diplomatiche nel settore del commercio con l'estero.

La Commissione conferisce quindi al relatore DI BENEDETTO il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge n. 522 e di richiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

(1020) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente CARPI avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate. Dà conto quindi del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali – favorevole con alcune osservazioni critiche circa la procedura consultiva introdotta dalla Camera dei deputati agli articoli 2 e 6 del decreto-legge in titolo – e del parere espresso dalla Commissione bilancio che subordina il proprio nulla osta al ripristino del testo originario del comma 4 dell'articolo 3, alla soppressione del comma 6-bis del medesimo articolo e alla specificazione, al comma 1 dell'articolo 3, che il trasferimento del personale dipendente dall'ENCC e

dalle società controllate presso le pubbliche amministrazioni deve avvenire nel limite del *turn-over* e non degli organici previsti per legge.

Il relatore LADU ritiene condivisibile la modifica introdotta dalla Camera dei deputati al comma 4 dell'articolo 3, che consente ai dipendenti dell'Ente e delle società controllate di conservare il trattamento economico in godimento al momento dell'eventuale passaggio alle pubbliche amministrazioni; altrettanto condivisibili a suo avviso sono le disposizioni che consentono al commissario liquidatore di attuare un piano di prepensionamenti, rispondente all'obiettivo di assicurare idonee garanzie anche ai lavoratori meno protetti, assunti con il contratto del settore agricolo. Appare infine eccessiva la richiesta della Commissione bilancio di modificare in senso restrittivo la disciplina del trasferimento del personale dell'Ente e delle società controllate alle pubbliche amministrazioni. Pertanto, prendendo atto delle preoccupazioni espresse dalla Commissione bilancio, ritiene che si debba comunque proporre all'Assemblea, che dovrà quindi esprimersi ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, la conversione in legge del provvedimento in titolo con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Esprime quindi apprezzamento sui contenuti dell'ordine del giorno illustrato nella seduta antimeridiana di ieri dal senatore Micele e propone che esso venga presentato direttamente all'Assemblea dove il Governo potrà far conoscere il proprio avviso.

Il senatore LARIZZA aderisce all'invito del relatore, anche a nome degli altri presentatori dell'ordine del giorno.

La Commissione conferisce quindi al relatore LADU il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge n. 513 e di richiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1994

44ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,05.***IN SEDE REFERENTE****(781) Misure intese a favorire nuova occupazione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende la discussione generale sul provvedimento in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Interviene il senatore MARCHINI che, rispondendo ad alcune delle critiche avanzate nei confronti del provvedimento in titolo negli interventi che lo hanno preceduto, sottolinea la necessità di considerare il provvedimento anzitutto nei suoi aspetti positivi poichè esso risponde ad una reale necessità delle imprese e potrà quindi creare certamente occupazione aggiuntiva. Dichiarando pertanto di non condividere del tutto le preoccupazioni legate al possibile uso distorto delle norme, poichè tale fenomeno appare sempre possibile per tutti i provvedimenti di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(642) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(Esame e rinvio. Congiunzione con i disegni di legge nn. 260, 514 e 582)

Il relatore, nell'illustrare il provvedimento in esame, sottolinea anzitutto che la struttura complessiva della riforma del collocamento dei disabili da esso prospettata coincide nella sostanza con quella proposta dagli altri disegni di legge sulla materia. Vi sono tuttavia differenze che si incentrano soprattutto su alcune questioni: nulla ad esempio prevede il provvedimento in titolo sui compiti delle regioni che invece i disegni di legge nn. 260 e 514 disciplinano dettagliatamente. Il testo in esame contiene inoltre una diversa strutturazione degli organismi tecnici incaricati di esaminare le richieste di collocamento obbligatorio e la previsione di attività protette per i disabili mentre gli altri provvedimenti non

considerano questo aspetto. Differenze di sostanza sono poi contenute nelle norme che disciplinano le quote di riserva per l'assunzione di invalidi presso le amministrazioni pubbliche e il settore privato e in quelle che regolano i finanziamenti delle attività relative al collocamento obbligatorio; a questo ultimo proposito, il provvedimento in titolo propone la costituzione di un fondo nazionale, gestito dall'amministrazione centrale, mentre gli altri disegni di legge prevedono anche una gestione decentrata delle risorse, attraverso fondi regionali. In relazione poi ad alcune fasce sociali deboli del mercato del lavoro, il disegno di legge prevede una tutela più estesa nel tempo rispetto agli altri provvedimenti che partono dalla constatazione che tra questi soggetti, per quanto svantaggiati, vi sono persone non affette da handicap fisici o psichici e quindi più facilmente collocabili.

Il relatore propone infine di congiungere il disegno di legge in titolo con i disegni di legge nn. 260, 514 e 582, di analogo contenuto.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1994

30^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MANARA

indi del Presidente

ALBERTI CASELLATI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità NISTICÒ.**La seduta inizia alle ore 9,35.***IN SEDE REFERENTE****(868) Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 540, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie****(Seguito e conclusione dell'esame)**

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GREGORELLI illustra gli emendamenti 1.1-*bis*, soppressivo dell'articolo 1, 2.0 soppressivo dell'articolo 2, e 3.1-*bis*, soppressivo del comma 4 dell'articolo 3. Il senatore Gregorelli con tali emendamenti intende restituire al provvedimento la sua originale finalità che era di consentire una proroga per il pagamento della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base e non già quella di esonerare coloro che non avevano provveduto al versamento. Mutata la finalità del provvedimento, esso risulta improponibile in quanto produce effetti devastanti sul piano finanziario. Egli ricorda che alle regioni non furono attribuite risorse pari a 2 mila miliardi perchè si ritenne che tali risorse sarebbero state acquisite con il versamento dell'anzidetta quota per l'assistenza medica di base. Se tali risorse compensative non vengono assicurate si registrerà un *deficit* di 2 mila miliardi. Per tali ragioni ribadisce il suo giudizio negativo sull'intero provvedimento ad esclusione delle disposizioni che riguardano le tariffe per le prestazioni sanitarie.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Gli emendamenti 1.1 e 1.1-*bis*, di identico contenuto, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo, sono respinti.

L'emendamento 2.0, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo, è respinto, con l'astensione dei senatori BINAGHI e PEPE.

All'emendamento 2.1, il senatore PETRUCCI, pur favorevole alla restituzione del pagamento della quota già versata dell'assistenza medica di base, si dichiara contrario in quanto esso non prevede uno strumento preciso che consenta l'effettiva restituzione delle somme. D'altra parte il provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria non prevede alcuna restituzione, dunque non c'è volontà da parte del Governo di operare la restituzione stessa.

All'emendamento 2.1 si dichiarano contrari il relatore MONTELEONE ed il sottosegretario NISTICÒ, che tuttavia, non esclude la possibilità che le modalità di restituzione della somma versata siano indicate nella legge finanziaria per il 1996.

Consequentemente a tale ultimo intervento il presidente MANARA ritira l'emendamento 2.1 con l'intesa di riproporlo in Assemblea modificato.

È poi accolto l'emendamento 2.2, favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo.

Quindi il presidente MANARA, data la contestualità dei lavori dell'Assemblea, sospende i lavori della Commissione, stabilendone la ripresa alle ore 15.

La seduta è sospesa alle ore 10 ed è ripresa alle ore 15.

Si passa all'esame ed alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore MANARA, con riferimento all'emendamento 3.1, di cui è primo firmatario, da lui stesso ritirato, chiarisce che egli è favorevole a qualsiasi incentivazione intesa a favorire la libera attività; per di più il rappresentante del Governo, nel caso specifico, ha assicurato la sussistenza della copertura finanziaria. Queste sono le motivazioni che hanno indotto al ritiro dell'emendamento 3.1. Tuttavia lo stesso Governo tende in altra sede a ridurre quelle che sono da considerare incentivazioni riferite ad attività libero-professionali per quanto riguarda enti ospedalieri ed extra ospedalieri. Una tale politica è, ad avviso del senatore Manara, inaccettabile. Pertanto, ove il Governo, nell'ambito di una strategia complessiva, decidesse di prevedere incentivazioni solo per un certo tipo di categoria, escludendone altre, come quelle mediche, che certamente sono penalizzate dai tagli, egli deciderà di ripresentare in Aula un emendamento tendente a sopprimere il comma 4 dell'articolo 3.

Il sottosegretario NISTICÒ, con riferimento alle valutazioni del senatore Manara, dichiara che, al di là delle incentivazioni previste per i dipendenti del Ministero della sanità, rimane fermo l'impegno del Governo di proporre incentivazioni per i professionisti che svolgano in maniera efficiente attività nell'ambito di qualsiasi struttura sanitaria.

Il senatore CAMPUS interviene in proposito dichiarando di riconoscersi negli indirizzi espressi dal Governo, ma anche di condividere le osservazioni del senatore Manara. Osserva che se il Governo chiede sacrifici alle categorie mediche, che sono operatori di trincea, dovrebbe avere una certa cautela nel proporre incentivazioni soltanto per il personale del Ministero, pur potendo essere giusti gli incentivi.

Il sottosegretario NISTICÒ replica al senatore Campus affermando che si tratta di fondi specifici riguardanti attività del Ministero.

Il senatore PETRUCCI condivide le osservazioni formulate dai senatori Manara e Campus ritenendo che non sia coerente proporre incentivazioni ai dipendenti del Ministero della sanità nel momento in cui si chiedono sacrifici a tutti. Pertanto dichiara che voterà a favore dell'emendamento 3.1-bis.

Dopo un intervento della senatrice MODOLO che chiede chiarimenti circa le risorse da cui si attingerà per la copertura finanziaria relativa alle incentivazioni, il senatore BINAGHI osserva che sarebbe opportuno da parte del Governo espungere la disposizione sulle incentivazioni al personale del Ministero della sanità, da considerare incoerente di fronte al blocco generalizzato degli incentivi per quanto riguarda tutti gli operatori sanitari.

Il senatore GALLOTTI si dichiara favorevole agli emendamenti 3.2 e 3.3 presentati dal Governo.

Il senatore MARTELLI è invece contrario alla disposizione del comma 4 dell'articolo 3 in quanto ritiene che il personale dei ministeri non risulta particolarmente efficiente e laborioso.

Il senatore VALLETTA ritiene che possano godere di una indennità solo coloro che hanno specifiche funzioni nell'ambito di una peculiare attività, altrimenti l'incentivazione diventa solo un privilegio. In ogni caso essa andrebbe definita in ambito contrattuale.

Il senatore XIUMÈ osserva che in Italia lo stipendio costituisce a volte una indennità per l'occupazione di un posto; pertanto egli non si ostinerebbe a difendere l'indennità in questione, rimettendo semmai la questione all'Assemblea.

Il relatore MONTELEONE dichiara che sarebbe stato contrario alla norma sulle incentivazioni se non avesse avuto assicurazione dal Governo che si tratta di peculiari attività, se le incentivazioni non dovessero rispettare il limite delle direttive della contrattazione e se non fosse stata garantita la copertura finanziaria. Tuttavia dal momento che tutte queste condizioni sussistono, pur ritenendo in linea di principio che l'incentivazione non possa privilegiare solo determinate categorie ma debba valere per tutte quelle che svolgano efficientemente specifiche funzioni, esprime parere contrario all'emendamento 3.1-bis e favorevole agli emendamenti 3.2 e 3.3.

Il sottosegretario NISTICÒ si dichiara contrario all'emendamento 3.1-*bis*, e, dicendosi sconcertato delle perplessità sorte in Commissione, nonostante il parere favorevole della Commissione bilancio sugli emendamenti 3.2 e 3.3, ribadisce l'opportunità di incentivare e di stimolare un personale che svolge funzioni particolari.

Posto quindi ai voti l'emendamento 3.1-*bis* è accolto.

Quindi il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che a seguito della votazione testè effettuata restano logicamente preclusi gli emendamenti 3.2 e 3.3.

La Commissione dà poi mandato al relatore a riferire favorevolmente sulla conversione del decreto-legge con le modifiche apportate, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 540, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie (868)

Al testo del decreto-legge

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1

MANARA, ANDREOLI, BINAGHI, BRUGNETTINI,
DELL'UOMO

Sopprimere l'articolo.

1.1-bis

GREGORELLI, LAVAGNINI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.0

GREGORELLI, LAVAGNINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Per coloro i quali abbiano provveduto al versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base, il provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1995 indica le modalità di restituzione della somma versata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prevedendo la possibilità di detrazione della stessa

nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1994 per quei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui sopra.

2. All'onere conseguente si provvede mediante opportuna iscrizione di previsione di spesa nella legge finanziaria per il 1995.»

2.1

MANARA, ANDREOLI, BINAGHI, BRUGNETTINI,
DELL'UOMO

Sopprimere il comma 2.

2.2

IL RELATORE

Art. 3.

Sopprimere il comma 4.

3.1

MANARA, ANDREOLI, BINAGHI, BRUGNETTINI,
DELL'UOMO

Sopprimere il comma 4.

3.1-bis

GREGORELLI, LAVAGNINI, PETRUCCI, BETTONI
BRANDANI, PIETRA LENZI

Al comma 3, dopo la parola: «modificazioni» aggiungere il seguente periodo: «Tali entrate devono assicurare un gettito di lire 24.000.000.000 su base annua. All'onere relativo valutato per l'anno 1994, ed a regime, in lire 4.800.000.000, si fa fronte con le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2 e, comunque, nei limiti del 20 per cento delle stesse.»

3.2

IL GOVERNO

Al comma 4, dopo la parola : «contrattazione», aggiungere le altre: «e delle risorse disponibili»

3.3

IL GOVERNO

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1994

45^a Seduta

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Trevisanato.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(379) RONCHI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(259) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 19 luglio scorso.

Il relatore NAPOLI propone l'assunzione a testo base del disegno di legge n. 379, conformemente alla conclusione unanime del comitato ristretto: avendo raccolto i risultati di due anni di lavori parlamentari, condotti nella scorsa legislatura, tale testo rappresenta un buon livello di mediazione, rispetto al quale il relatore si riserva di presentare soltanto alcuni emendamenti. Propone altresì di fissare per mercoledì 26 ottobre 1994 alle ore 12 il termine per la presentazione degli eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1994

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
BRUTTI

La seduta inizia alle ore 15,30.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA
(R046 001, B65ª, 0001ª)

Il Ministro della difesa, sciogliendo la riserva formulata nella seduta del 4 ottobre, risponde a taluni quesiti a lui posti nel corso della precedente audizione e concernenti, in particolare, l'individuazione degli obiettivi dell'attività del SISMI, le misure adottate per prevenire i rischi nel mutato quadro internazionale e il grado del controllo sul Servizio nell'ambito del complessivo coordinamento politico del sistema della sicurezza. Il ministro Previti, inoltre, si sofferma sul tema della gestione delle spese e, dopo aver compiuto una valutazione complessiva dello stato del SISMI, illustra le linee di rinnovamento del Servizio e fornisce poi informazioni in merito all'attività di *intelligence* riferita a fenomeni e a movimenti eversivi interni e ai loro collegamenti internazionali.

Il Ministro dichiara quindi che è sua intenzione consegnare al Comitato una serie di risposte scritte ad altre questioni proposte nella precedente audizione e annuncia la propria disponibilità a corrispondere a ulteriori esigenze di informazione del Comitato.

Dopo una discussione - nella quale intervengono i deputati Neri, Lazzati, Di Muccio e Soda e il senatore Boso - sul metodo da seguire nello sviluppo del necessario confronto con il Ministro della difesa, il presidente Brutti, interpretando l'orientamento emerso dal dibattito, rileva come l'acquisizione della documentazione predisposta dal Ministro costituisca un contributo al dialogo che dovrà proseguire in una prossima audizione e sempre in modo intenso e continuo. Il Presidente ringrazia il Ministro della difesa per la disponibilità nei confronti del Comitato.

Il Presidente toglie, infine, la seduta avvertendo che il Comitato tornerà a riunirsi martedì 25 ottobre 1994, alle ore 15, per procedere all'audizione del Direttore del SISMI.

La seduta termina alle ore 16,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1994

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

La seduta inizia alle ore 9,15.

(940) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

(Parere su emendamenti alla Commissioni riunite 7ª e 10ª: in parte favorevole, in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore **PERLINGIERI** illustra le ulteriori proposte di modifica trasmesse dalle Commissioni di merito, ritenendo che non vi sia nulla da osservare quanto agli emendamenti 1.8, 3.5, 3.11, 3.8, 3.9, 6.1, 7.3, 7.5, 7.2, 7.6, 7.4, 7.0.2, 7.0.1 e 10.1.

La Sottocommissione concorda.

Il **RELATORE**, quindi, propone di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 1.14 e 1.0.1, che peraltro dovrebbe essere integrato con una maggiore specificazione di principi e criteri direttivi, nonchè sugli emendamenti 1.12 (come riformulato dai proponenti), 1.13, 1.1, 2.3 (nel testo riformulato), 2.5 (ritenuto tecnicamente preferibile al 2.3), 3.2 (in ordine al quale, peraltro, sarebbe opportuno valutare i possibili effetti negativi per l'autonomia organizzatoria della provincia autonoma) e, infine, 2.6 (che risulta particolarmente apprezzabile).

La Sottocommissione condivide le proposte di parere favorevole avanzate dal Relatore.

Successivamente il PRESIDENTE relatore propone di esprimere un parere contrario sull'emendamento 1.15 (al quale si ritiene preferibile la soluzione indicata nel combinato disposto degli emendamenti 1.14 e 1.0.1) nonché sugli emendamenti 1.4, 1.2, 1.10 e 1.3 (non conformi ad una corretta ripartizione di competenze tra Stato e regioni) e sugli emendamenti 1.11 e 1.6 (che potrebbe essere opportunamente trasformato in modifica integrativa, piuttosto che sostitutiva). Parere contrario, inoltre, viene da lui proposto in ordine agli emendamenti 3.12, 3.13 e 3.14, che vincolano la fonte regolamentare a prescrizioni eccessivamente dettagliate.

La Sottocommissione accoglie anche le proposte di parere contrario formulate dal Relatore.

(945) SALVATO ed altri - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene

(Parere alla 2ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su proposta del presidente PERLINGIERI, l'esame del disegno di legge in titolo viene rimesso alla sede plenaria.

(988) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore VILLONE, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

(1024) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore MAGLIOZZI, che propone di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

Conviene la Sottocommissione.

(642) CAMO ed altri - Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(Parere alla 11ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del relatore VILLONE, si conviene di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 9,55.

BILANCIO (5ª)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1994

23ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BOROLI

Intervengono i ministri del commercio con l'estero Bernini e della pubblica istruzione D'Onofrio, nonché il sottosegretario di Stato per il tesoro Mongiello.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(777) Deleghe legislative e altre disposizioni normative concernenti la struttura e il funzionamento della pubblica amministrazione, nonché l'attuazione di direttive comunitarie

(Parere su nuovo testo alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore ZACCAGNA, facendo presente che, dopo che in data 5 ottobre 1994 è stato trasmesso un parere condizionato sul provvedimento, giunge un nuovo testo del relatore, che, nella sostanza, anziché prevedere delle proroghe dell'attuazione della legge di accompagnamento della finanziaria dello scorso anno, riscrive direttamente alcune norme di esse, spostando i termini per l'attuazione delle deleghe in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione al 31 dicembre 1995. Nella sostanza la questione non muta rispetto all'originario testo governativo. Tuttavia si deve notare che, mentre è indubbio che nel corso della sessione di bilancio 1994 le coperture si valutarono anche con riferimento al loro impatto sul fabbisogno, osservando a consuntivo gli effetti della manovra per quanto riguarda la parte relativa all'organizzazione dello Stato, in base alla Relazione previsionale e programmatica, recentemente trasmessa al Parlamento, si desume che complessivamente essi equivalgono a 4.400 miliardi, cifra che è coerente con le stime relative alla competenza. Conseguentemente si potrebbe convenire con l'impostazione del Tesoro, ribadita da ultimo nella nota del 5 ottobre, in base alla quale i risparmi sarebbero rilevabili solo a consuntivo, rivedendo in tal senso il parere già espresso, anche sulla scorta della considerazione che, dati i tempi, risulta pressoché impossibile l'esercizio delle deleghe in questione.

Circa il contenuto del testo, si deve far presente che l'articolo 4, alla lettera e), prevede la definizione di organici degli istituti scolastici: occorre valutare se ciò non comporti rischi di incremento di spesa. La lettera f) prevede il reclutamento di docenti per attività extracurricolari, specificando che ciò deve avvenire senza aggravio di spesa, ma riesce difficile comprendere come ciò possa accadere, mentre la lettera n) sancisce il collocamento fuori ruolo del personale comandato presso la Biblioteca di documentazione pedagogica: il che postula la copertura dei posti lasciati liberi dai fuoriruolo. L'articolo 6 infine prevede la concessione di immobili alle organizzazioni che si occupano di protezione sociale del personale di alcuni ministeri: occorre chiedersi se tale concessione avvenga gratuitamente o sia previsto almeno un canone ricognitivo.

Il ministro D'ONOFRIO osserva che il testo predisposto dal relatore modifica la tecnica legislativa del disegno di legge n. 777, esplicitando il contenuto delle deleghe i cui termini di attuazione vengono posticipati. Il Governo è favorevole a tale modifica e si dichiara disponibile ad apportare i correttivi necessari per evitare il rischio di qualsiasi incremento di spesa, soprattutto per ciò che concerne norme in materia di personale. Circa i rilievi del relatore in merito alla lettera e) dell'articolo 4, fa presente che tale norma non comporta rischi di incrementi di organici.

Il sottosegretario MONGIELLO osserva che il testo proposto non comporta problemi di copertura.

Rispondendo a quesiti dei senatori PODESTÀ e CURTO, il ministro D'ONOFRIO chiarisce che le attività di protezione sociale del personale dei Ministeri concernono principalmente gli asili nido e che gli oneri di cui alla lettera f) dell'articolo 4 verranno coperti con le entrate proprie aggiuntive delle scuole derivanti dalla loro autonomia finanziaria.

Su proposta del presidente BOROLI, la Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole con osservazioni relativamente all'articolo 6 e condizionato circa le lettere f) ed n) dell'articolo 4.

(1020) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante diminuzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CURTO, osservando che si tratta della reiterazione del decreto-legge di liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta. Il testo giunge ora approvato dalla Camera dei deputati. Sulla precedente versione venne reso, il 20 luglio 1994, un parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla precisazione che il trasferimento del personale del disciolto ente alle pubbliche amministrazioni avvenisse nel rispetto dei limiti di sostituzione del *turn-over* così come previsto dall'ordinamento in vigore per il com-

parto del settore pubblico. Il testo attuale esaudisce solo in parte tale condizione, perchè prevede il trasferimento del personale nel rispetto dei limiti degli organici previsti dalla legislazione vigente, dal momento che tale dizione non fa salva la normativa relativa ai limiti di sostituzione rispetto agli organici di diritto o di fatto.

Quanto alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, si deve notare che la soppressione della parola «iniziale», al comma 4 dell'articolo 3, consente la corresponsione di trattamenti economici più elevati rispetto a quelli previsti dal disegno di legge: ciò può dunque comportare oneri. Il comma 6-*bis*, infine, consente di attuare un piano di prepensionamenti in aggiunta agli 8.500 deliberabili ai sensi del decreto-legge n. 299 del 1993, convertito dalla legge n. 451 dello stesso anno.

Pertanto il parere potrebbe mirare al ripristino, per questa parte, dell'originario testo del Governo e alla specificazione, al comma 1 dell'articolo 3, che i limiti devono essere riferiti al *turn-over* più che agli organici.

Il sottosegretario MONGIELLO fa presente che il trasferimento del personale dell'Ente ad altre pubbliche amministrazioni nei limiti degli organici previsti dalla legislazione vigente piuttosto che nei limiti di sostituzione del *turn-over* risulta non condivisibile unicamente sul piano della coerenza legislativa e non anche al fine del volume della spesa, dal momento che gli organici sono bloccati per effetto del comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 537 del 1993 nella misura delle consistenze effettive rilevate al 31 agosto 1993. Ritiene invece condivisibile il rilievo del relatore circa i maggiori oneri causati dalla soppressione della parola «iniziale» al comma 4 dell'articolo 3.

Su proposta del presidente BOROLI, la Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole, condizionato al ripristino del testo governativo al comma 4 dell'articolo 3 e alla soppressione del comma 6-*bis* del medesimo articolo e con i rilievi del relatore circa il comma 1 dell'articolo stesso.

(781) Misure intese a favorire nuova occupazione

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Favorevole con osservazioni e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre 1994.

Riferisce il senatore ZACCAGNA, ricordando che in data 13 ottobre 1994 è stato trasmesso il parere favorevole sull'utilizzo in difformità da parte della Commissione affari costituzionali. Pertanto, per quanto concerne la copertura a valere sui fondi speciali, è possibile utilizzarla, a condizione però – trattandosi di parere da emettersi dopo la presentazione del disegno di legge finanziaria per il 1995 – che essa sia fatta slittare all'anno 1995 e che l'approvazione definitiva abbia luogo dopo quella della finanziaria per il medesimo anno. Circa le altre questioni, restano i dubbi già espressi sul testo del provvedimento.

Il sottosegretario MONGIELLO si dichiara favorevole al provvedimento.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole, con le osservazioni già espresse dal relatore nella seduta del 27 settembre 1994 e a condizione che la copertura operata a valere su accantonamenti di fondo speciale slitti al 1995 e che il provvedimento sia approvato dopo la legge finanziaria per il 1995.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, viene ripresa alle ore 13,15.

(1024) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore ZACCAGNA, il quale fa presente che perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge riguardante il commissariamento dell'Istituto per il Commercio estero. La Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha fornito un parere favorevole, con la raccomandazione che gli oneri connessi alla istituzione e al funzionamento dell'ufficio commissariale siano comunque inferiori a quelli connessi al funzionamento degli organi ordinari dell'Istituto.

Il ministro BERNINI fa presente che sono state fatte economie notevoli e pertanto la raccomandazione espressa dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati è stata accolta. In particolare si è proceduto ad una decisa razionalizzazione e riduzione di costi e di personale.

Su proposta del Presidente, la Sottocommissione incarica il relatore di trasmettere un parere nei termini da quest'ultimo formulati.

La seduta termina alle ore 13,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Venerdì 21 ottobre 1994, ore 9,30

- Seguito dell'esame del Regolamento interno della Commissione.
 - Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, sulle linee programmatiche dell'azione del Governo nella lotta alla criminalità organizzata.
-